

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	920		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	920		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2301-B)	920	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	920	Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3551)	922
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	920	PRESIDENTE	922
ANGELINO	920	AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	923
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	920	MATARRESE	923
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PATRINI, <i>Relatore</i>	923
Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3263)	921	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	921, 922	Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3277)	923
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	922	PRESIDENTE	923, 924
ANGELINO PAOLO	922	ANGELINO PAOLO	924
NICOLETTO	921	DE PONTI	924
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	921	MATARRESE	924
		SCRICCIOLO	924
		TURNATURI, <i>Relatore</i>	923, 924
		Valsecchi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	924
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	926

La seduta comincia alle 9,40.

MINASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bima, Marzotto e Russo Vincenzo.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti all'esame della Commissione nel seguente ordine: 2301-B, 3263, 3351, 3277.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2301-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro », approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 24 giugno 1965 e modificata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 luglio 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore onorevole Francesco Napolitano.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Il Senato ha apportato al testo da noi in precedenza approvato talune modifiche di carattere formale ed una modifica di carattere sostanziale. All'articolo 2 è stato aggiunto un comma, in cui sono ribaditi i compiti dei sindaci o revisori.

All'articolo 4 è stata soppressa, alla ultima riga, l'espressione « sentita la Banca d'Italia », cosa questa su cui si può essere senz'altro d'accordo, viste le finalità della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO. Vorrei soltanto sapere se si è fatto qualcosa per evitare il fenomeno, verificatosi in passato, di enti che depositarono i loro fondi presso le banche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Una delle ragioni che ci hanno indotto a presentare il provvedimento è stato proprio quella di evitare le manovre di scartellamento presso le banche, in modo da tenere tutti i fondi presso il Tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche adottate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficino di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a proprio carico dal bilancio dello Stato o da quelli delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficino di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.

I collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della V Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti cor-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1966

renti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro del tesoro ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della V Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste ».

Il Relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, Relatore. È questo un provvedimento divenuto ormai famoso per il fatto che ancora oggi, a molti anni di distanza, non si è provveduto alla ripartizione delle somme agli aventi diritto.

A dire il vero il ritardo è stato causato dall'enorme mole delle domande presentate, pervenute in numero almeno 10 volte superiore a quello previsto dall'apposito comitato costituito per l'elaborazione delle norme.

Gli aventi diritto avrebbero infatti dovuto essere, in base ai dati forniti dal Governo italiano, da 30 a 40 mila, in base ai dati del Governo tedesco un po' meno e in base ai dati della Croce rossa circa 20 mila. Sono pervenute circa 329 mila domande.

Il termine fissato dal decreto del Presidente della Repubblica citato era fissato in 6 mesi

dalla data di pubblicazione, cioè il 21 luglio 1964, per la presentazione delle domande e relativa documentazione.

Per cause di forza maggiore si sono però avuti notevoli ritardi nel rilascio delle documentazioni da parte degli organi competenti e quindi moltissime documentazioni sono giunte con notevole ritardo o non sono addirittura giunte ancora oggi. Di qui la necessità di porre un ulteriore termine, inderogabile, per dare ai ritardatari la possibilità di perfezionare la documentazione da allegare alle domande il cui termine rimane però fermo al 21 luglio 1964. A ciò provvede l'articolo 1 del provvedimento, già approvato dal Senato, che oggi è al nostro esame, spostando il termine a 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 2 fissa invece l'ultimo termine entro il quale devono essere esaminate le domande presentate: un anno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 prevede un compenso per i membri della commissione incaricata dell'esame delle domande, e stanziata a tale scopo la somma di 12 milioni per l'esercizio in corso e di 6 milioni per l'esercizio del 1967.

Ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, il relatore raccomanda alla Commissione una rapida approvazione del disegno al suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Non so se il relatore sia in grado di farci sapere l'entità dell'indennizzo concesso dal governo tedesco ad altri paesi, rapportato a quello concesso all'Italia; credo che un tale dato ci potrebbe essere utile. Sarebbe utile altresì sapere se negli altri paesi gli indennizzi sono già stati pagati o meno.

Come osservazione generale dirò poi che è veramente una tragedia che vi siano delle leggi pronte che attribuiscono diritti a dei cittadini ma che poi si lascino passare degli anni prima di provvedere all'attuazione pratica di tali leggi. Si dice che le domande sono tante, più di quante ci si aspettasse, ma perché non ci si dice anche che solo tre o quattro persone sono state incaricate dell'esame di tali domande?

Un'ultima osservazione. Quando, nel 1963, noi discutemmo la legge fondamentale, il mio gruppo voleva presentare degli emendamenti, ma il Governo ci pregò di non farlo in quanto si doveva approvare la legge al più presto.

Ero d'accordo con il collega Albertini quando voleva fare presto e invitata a non apportare emendamenti per evitare un rinvio al

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1966

Senato. Invece sono passati tre anni e siamo ancora qui a discutere.

ANGELINO. Dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto concerne la situazione di altri paesi mi permetto di dire che conosco queste cose perché le ho seguite personalmente. Sono stato io a condurre le trattative dando alcuni pareri al Governo italiano e trattando anche direttamente con il Governo tedesco.

Per quanto riguarda gli altri paesi, devo dire che non vi è stata alcuna discriminazione, né positiva né negativa, nei confronti dei deportati italiani, in quanto i tedeschi in base all'Accordo di Yalta ed a quello di Potsdam hanno pagato, per quanto riguarda gli occidentali, in ragione di 150 marchi pro-mese di permanenza nei campi di concentramento.

Se poi alcuni paesi hanno avuto qualcosa di più o di meno dipende dal conteggio e dal significato che si dà alla parola deportazione.

Circa il ritardo, non è detto che gli altri paesi abbiano risolto la questione prima di noi. Ho seguito passo per passo la liquidazione ai deportati francesi, che hanno visto siglato l'accordo due anni prima di noi, malgrado ciò, stanno appena adesso pagando le prime liquidazioni.

Vi saranno delle difficoltà di ordine procedurale, che dovranno essere esaminate tutte le 329 mila domande che sono state presentate. Dalle statistiche che ho in mano io e dalle indagini compiute dal ministero competente, che è quello del tesoro, risulta che gli aventi diritto alla partecipazione a questo riparto sono 15 mila.

La colpa del ritardo non può attribuirsi al Governo, e devo dire anche che la Commissione ha fatto miracoli e devo dargliene atto.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei « K.Z. » (Konzentrations-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo già presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo

7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 2.

I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 3.

Ai componenti ed al segretario della Commissione istituita con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione stessa, è assegnato un compenso da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per ogni singolo esercizio.

Le spese per la corresponsione dei compensi di cui al precedente comma e della indennità di missione al personale residente fuori Roma, faranno carico ad appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'importo di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 e di lire 6.000.000 per l'esercizio 1967.

All'onere di lire 12.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1966, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, Relatore. A seguito della legge 5 maggio 1961 si sono avuti per il trattamento economico degli operai della Zecca alcuni rilievi da parte della Corte dei conti, in rapporto alle norme che regolano il trattamento economico dettate dal decreto 5 giugno 1925.

Per aderire ai rilievi della Corte e rassicurare gli operai della Zecca, anche a causa del maggiore sforzo produttivo richiesto al personale, data l'esigenza di monetazione metallica, è stato disposto il presente disegno di legge approvato ieri urgentemente dal Senato, su relazione del senatore Martinelli.

Dato lo scopo del provvedimento, di evitare contestazioni sul trattamento economico del personale, e dato che queste norme sono dettate fino al 31 dicembre 1967, invito la Commissione ad una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Forse è in relazione a questo stato di cose che è venuta a mancare la moneta metallica e che le monete da 500 lire sono sparite?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il provvedimento tende a superare lo stato di disagio manifestato dal personale operaio della Zecca a seguito dei rilievi fatti dalla Corte dei conti circa l'applicabilità della legge del 1925 che consentiva la maggiorazione dello straordinario e la corresponsione di premi di operosità e di rendimento al personale stesso.

Con la disciplina del 1961, la Corte dei conti ha ritenuto incompatibile il permanere di questa disciplina, diciamo privilegiata, per il personale della Zecca. Nonostante le controdeduzioni del nostro ministero, che ne ha invece sostenuto la perfetta compatibilità, la Corte dei conti ha insistito nei suoi rilievi ed ha detto che per continuare ad attuare il trattamento in questione era necessaria una legge apposita.

Questo stato di frizione ha coinciso con il periodo in cui sono state richieste al personale operaio della Zecca prestazioni eccezionali per sovvenire alla maggiore necessità di moneta metallica, data l'enorme richiesta del mercato.

Per questi motivi, ritengo che questo provvedimento possa valere a dare tranquillità al personale in questione, che è sottoposto a turni di lavoro particolari. Però ci rendiamo conto che questa materia va più organicamente regolata. Ed è perciò che l'efficacia di questo

provvedimento durerà fino al 31 dicembre 1967, appunto per poter poi regolare la materia — come speriamo — in modo più armonico, senza dover ricorrere al richiamo a questi antichi provvedimenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1966, n. 749.

Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto ministeriale 5 giugno 1965 ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non risultano presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgere la relazione.

TURNATURI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale siamo chiamati a decidere è a favore del naviglio della guardia di finanza.

Com'è noto a tutti i componenti della Commissione, i contrabbandieri in questi ultimi anni hanno intensificato la loro attività ed abbiamo notato che si servono spesso dei mezzi cospicui che hanno a disposizione, dinanzi ai quali gli strumenti a disposizione della guardia di finanza si sono rivelati molto inadeguati.

Vorrei sottolineare che attualmente la dotazione della guardia di finanza è costituita da 25 motovedette da crociera del 1934 e 1938, e alcune degli ultimi anni del conflitto, e da 6 motovedette di frontiera del 1942. Di fronte ai mezzi notevolissimi dei quali dispongono i contrabbandieri che hanno natanti che rag-

giungono i 40 nodi orari, i mezzi della guardia di finanza raggiungono al massimo i 18 nodi orari. È chiara pertanto l'inadeguatezza della guardia di finanza a fronteggiare la deplorabile attività dei contrabbandieri; e di qui nasce l'esigenza di dotare il corpo in questione di strumenti moderni e sufficienti, con una spesa di lire 3 miliardi e 670 milioni ripartita in dieci anni.

Nel sottoporre all'attenzione della Commissione il disegno di legge e nel raccomandarlo alla stessa, vorrei sommessamente far presente al Governo una mia idea: si potrebbe ripartire la spesa in cinque anni anziché in dieci?

Certo si tratta di un provvedimento attesissimo ed urgentissimo e, se qualcosa vi è da dire, è che è inadeguato, perché 3 miliardi e 670 milioni in dieci anni non riusciremo a dotare la guardia di finanza degli strumenti necessari a combattere l'attività dei contrabbandieri sempre più imponente e rischiosa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Quante unità si potranno acquistare con questa somma?

TURNATURI, Relatore. In media ogni unità costa circa 200 milioni, quindi se ne possono acquistare pochissime, il che non fa che confermare la mia opinione che il provvedimento è inadeguato e si prolunga troppo nel tempo.

SCRICCIOLO. In relazione alle finalità perseguite dal provvedimento, gli stanziamenti, come ha rilevato giustamente il relatore, sono insufficienti e si dovrebbe quindi prevedere una spesa maggiore oppure dividerla in un numero di anni minore.

Sono rimasto molto impressionato dalla relazione che accompagna il disegno di legge, in quanto siamo in presenza di un'azione delittuosa commessa dai gruppi di contrabbandieri, soprattutto nel Tirreno, in condizioni tali da poter avere sempre la meglio nei confronti delle forze della guardia di finanza.

Tenendo anche conto che negli ultimi anni il fenomeno del contrabbando si è notevolmente aggravato, appare chiaro come questo provvedimento giunga notevolmente in ritardo ed impressiona in particolare l'inadeguatezza del provvedimento stesso in rapporto alle esigenze sottolineate nella relazione.

Desidero quindi esprimere la volontà della mia parte politica di giungere, di concerto con il Ministero del tesoro, ad una soluzione più rispondente ai bisogni messi in luce da questo progetto di legge.

ANGELINO PAOLO. Visto che con i mezzi messi a disposizione non si riuscirà neppure a sostituire le attuali 25 motovedette in servizio fin dal 1934, mi chiedo per quale motivo il Ministero del tesoro si è dimostrato così parco di fondi nei confronti dell'amministrazione che è appunto diretta a garantire il ricavo di tutti i mezzi necessari alle altre amministrazioni dello Stato.

Se si riuscisse, magari con un'altra legge, ad aumentare questi stanziamenti per i mezzi navali, si finirebbe per ottenere un risparmio, in quanto le motovedette si ripagherebbero abbondantemente con quanto farebbe guadagnare allo Stato con la repressione del contrabbando.

Difatti non dovrebbe essere difficile per gli uffici competenti, partendo da un calcolo medio delle sigarette fumate e di quelle effettivamente vendute, vedere quanto denaro lo Stato perde a causa del contrabbando, che per la maggior parte si svolge via mare.

DE PONTI. Mi associo a quei colleghi che hanno espresso la loro perplessità sull'effettiva efficacia di questa legge e preannuncio che presenterò un ordine del giorno per sollecitare il Governo a fare qualcosa di più.

Bisognerebbe poi tener presente che, mentre i contrabbandieri hanno problemi di trasporto, oltre che di velocità dei mezzi, la guardia di finanza potrebbe servirsi anche di elicotteri, che non si prestano al trasporto, ma sono molto più veloci di qualsiasi mezzo marino o terrestre ai fini della vigilanza.

Il Ministero d'altra parte può a buon diritto chiedere di essere sostenuto in questa sua opera di ammodernamento. Si tratta prima di tutto della repressione di un reato ma la guardia di finanza ha anche altri compiti di salvataggio, aiuto ed assistenza che non possono essere trascurati, ma nemmeno svolti efficacemente in mancanza di mezzi adeguati.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero ringraziare a nome del Governo innanzi tutto il relatore per le considerazioni svolte e le osservazioni avanzate e poi tutti i componenti la Commissione per il valido contributo apportato alla discussione.

Siamo tutti d'accordo sul fatto che occorrerebbe potenziare i mezzi della guardia di finanza, ma questo non è possibile perché il Ministero delle finanze non ha i mezzi necessari. E non ha tali mezzi neppure per ammodernare le proprie strutture e la propria organizzazione, come la meccanizzazione degli uffici, la creazione di centri elettronici per il calcolo, ecc.

Molte volte abbiamo chiesto al Tesoro i mezzi finanziari, soprattutto per potenziare la nostra attività di vigilanza e repressione; è vero che questi 3 miliardi sono ben poca cosa, e per di più suddivisi in ben 10 anni, di modo che quando dovremo spendere le ultime annualità dovremo rivedere il programma e non ci sarà probabilmente possibile costruire nemmeno quel numero di unità che si prevede oggi.

È per questo che accetterò ben volentieri l'ordine del giorno preannunciato in quanto ce ne potremo servire nei nostri rapporti con il Tesoro, sia per vedere se è possibile ripartire la spesa in un numero minore di anni, magari in 5, come ha detto il relatore, sia per ottenere nuovi fondi per la vigilanza e la repressione del contrabbando fatto per terra o per mare.

TURNATURI, Relatore. Incoraggiati dalle dichiarazioni del Sottosegretario, confidiamo che il Governo voglia accogliere il nostro ordine del giorno che preannunciamo nei seguenti termini.

«La Commissione Finanze e tesoro della Camera,

constatato che lo stanziamento previsto dal disegno di legge n. 3277 per l'acquisto di naviglio della guardia di finanza si appalesa inadeguato alle effettive esigenze del corpo per una lotta efficace alle delittuose attività poste in essere dai contrabbandieri con mezzi nautici modernissimi e dotati di alta potenza,

invita il Governo

a predisporre altro disegno di legge che preveda un potenziamento dei mezzi nautici e degli elicotteri necessari per la lotta al contrabbando, significando la evidente produttività della spesa che consentirà all'Erario la acquisizione di nuovi mezzi di finanziamento a seguito della maggiore azione di vigilanza e di repressione ».

MATARRESE. Vorrei osservare ai colleghi firmatari dell'ordine del giorno che mi sembra strano che il Parlamento dica al Governo di presentare un altro provvedimento.

O si propone un emendamento formale con il quale si stanziano in questo provvedimento i fondi che si chiede al Governo di stanziare o altrimenti chissà quando sarà presentato un altro disegno di legge in materia.

TURNATURI, Relatore. Avevo già pensato a questo, onorevole Matarrese, ma siamo persuasi che presentando un emendamento dovremmo indicare la copertura e, pur usan-

do di un nostro potere, ritarderemmo di tre mesi l'approvazione.

Il disegno di legge in esame è stato presentato il 21 aprile 1965 e quindi vi è già una responsabilità da parte del Parlamento che lo approva con oltre un anno di ritardo.

Vorrei rispondere alle osservazioni che sono serie, ma scarsamente aderenti alla realtà; e la realtà della tecnica parlamentare è che se non si approva subito si avrà un ritardo di altri sei mesi, perché il disegno di legge dovrebbe essere trasmesso alla Commissione bilancio e poi dovrebbe tornare al Senato.

Per il momento ci accontentiamo dell'approvazione, ma con un ordine del giorno accolto dal Governo confidiamo che quest'ultimo sia sollecitato nel provvedere; e, del resto, nessuno ci vieta, trascorso un certo periodo, di invitare il Ministro a rispondere in proposito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha puntualizzato il proprio parere.

Passiamo agli articoli; non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 670 milioni per l'acquisto di natanti da iscriverne nei quadri del naviglio della Guardia di finanza.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 367 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1965.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 367 milioni afferente agli esercizi finanziari 1965 e 1966 si provvederà mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i predetti anni, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1966

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

I deputati Turnaturi, Scricciolo, De Ponti, Patrini, Zugno e Tambroni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera,

constatato che lo stanziamento previsto dal disegno di legge n. 3277 per l'acquisto di naviglio della Guardia di finanza si appalesa inadeguato alle effettive esigenze del Corpo per una lotta efficace alle delittuose attività poste in essere dai contrabbandieri con mezzi nautici modernissimi e dotati di alta potenza;

invita il Governo

a predisporre altro disegno di legge che preveda un potenziamento dei mezzi nautici e degli elicotteri necessari per la lotta al contrabbando, significando la evidente produttività della spesa che consentirà all'Erario la acquisizione di nuovi mezzi di finanziamento a seguito della maggiore azione di vigilanza e di repressione ».

VALSECCHI, *Sottosegretari odi Stato per le finanze*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2301-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva);

Disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per

la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3263):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva);

Disegno di legge: « Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3351):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva);

Disegno di legge: « Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3277):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Longoni, Matarrese, Minasi Rocco, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Silvestri, Soliano, Tambroni, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Zugno.

Sono in congedo i deputati: Bima, Marzotto e Russo Vincenzo.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO